

Analisi

Il principio del favor rei e l'articolo 186bis del codice della strada

S. Bedessi

(Comandante polizia municipale Campi Bisenzio (FI))

La giurisprudenza si è espressa ormai più volte per l'adozione del principio del *favor rei* nel caso di accertamento sintomatico della guida in stato d'ebbrezza.

In generale nel diritto penale il principio del *favor rei* è quel principio secondo il quale si deve applicare la norma più favorevole all'imputato; in particolare, riguardo la guida in stato d'ebbrezza, l'applicazione di questo principio ha portato, in caso di **accertamento sintomatico** da parte dell'organo di polizia, a **far decidere il giudice penale per la fascia di ebbrezza più bassa** (da 0.5 a 0.8 g./l.) assoggettata alla sola sanzione amministrativa (da euro 500 ad euro 2.000...

[Continua a leggere](#)

Quesiti

Somministrazione - circoli privati nuoco articolo 86 comma 2

www.ufficiocommercio.it

Ciclomotore munito di CIT ma con nuova targa di altro ciclomotore - conducente che dichiara di aver ricevuto in regalo la targa

www.vigilaresullastrada.it

In primo piano

Disegno di legge Polizia Locale

Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale. Testo finale licenziato dalla Commissione

Disegno di legge 26/9/2012

Autotrasporto

Attuazione dell'art. 11, co. 6-bis, terzo periodo, del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito dalla L. 04/04/2012, n. 35 - Corsi formazione preliminare per dimostrazione idoneità professionale - imprese trasporto merci con veicoli da 1,5 a 3,5 ton

Decreto Dirigenziale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30/7/2012 n. 207

Accesso ai documenti amministrativi

Diritto di accesso ai documenti amministrativi - soggetto sottoposto a procedimento disciplinare - istanza di accesso all'esposto che ha dato luogo al procedimento - diniego - illegittimità

Consiglio di Stato sez.V 28/9/2012 n. 5132



Rassegna stampa

Tombini rubati: disperazione Italia e rischio sicurezza stradale

Ladri scatenati: rubano tombini e chiusini. Una spia della crisi, e un bel rischio per la sicurezza stradale...

Fonte: www.sicurauto.it

Foto dell'auto pirata su Facebook. Denunciati il guidatore e un'amica

Un ventiseienne romeno fugge all'alt dei Carabinieri, sbatte contro altre quattro auto e fugge. Un'amica denuncia un falso furto della vettura per coprirlo, ma un telefonino...

Fonte: www.polizialocale.com

Caserta - "Truffa dello specchietto": vigili acciuffano due pregiudicati

Alla Polizia Municipale e ai suoi ausiliari e al comandante Alberto Negro che la guida, va il nostro plauso personale e quello di tutta l'Amministrazione...

Fonte: www.vigilaresullastrada.it

Il senegalese che picchia i vigili urbani? Lo ha fatto di nuovo, ma è già tornato libero

Ancora botte ai vigili, e ancora da parte dello stesso ambulante senegalese che tre settimane fa aveva spaccato il naso con un pugno ad un agente della polizia locale...

Fonte: www.ilgiornale.it

Il principio del favor rei e l'articolo 186bis del codice della strada

S. Bedessi (Comandante polizia municipale Campi Bisenzio (FI))

La giurisprudenza si è espressa ormai più volte per l'adozione del principio del *favor rei* nel caso di accertamento sintomatico della guida in stato d'ebbrezza.

In generale nel diritto penale il principio del *favor rei* è quel principio secondo il quale si deve applicare la norma più favorevole all'imputato; in particolare, riguardo la guida in stato d'ebbrezza, l'applicazione di questo principio ha portato, in caso di **accertamento sintomatico** da parte dell'organo di polizia, a **far decidere il giudice penale per la fascia di ebbrezza più bassa** (da 0.5 a 0.8 g./l.) assoggettata alla sola sanzione amministrativa (da euro 500 ad euro 2.000 oltre la sospensione della patente da tre a sei mesi).

Questo malgrado il fatto che da un punto di vista clinico, quando i sintomi dell'ebbrezza sono chiaramente visibili, si sia certamente in presenza di un tasso alcolemico sicuramente superiore a 0.8 g./l., e dunque quello che per la legge sarebbe un illecito penale.

Recentemente una sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV (17 giugno 2012, n. 28672) è parzialmente tornata indietro rispetto ad una applicazione ormai indiscriminata del principio del *favor rei*, che vedeva corrispondere all'accertamento sintomatico sempre l'illecito amministrativo.

Con questa sentenza la Suprema Corte ha annullato, con rinvio, una sentenza del Tribunale di Genova con la quale lo stesso limitandosi a "...prendere atto della impossibilità di effettuare l'alcooltest per le condizioni soggettive dell'imputato per escludere la possibilità di ravvisare una condotta penalmente rilevante, senza tener conto ... degli elementi sintomatici (linguaggio sconnesso e insicuro, alito vinoso, postura malferma, stato di agitazione, condotta di guida zigzagante) della cui esistenza veniva pure dato atto e dell'elemento indiziario comunque proveniente proprio dall'affermata impossibilità di eseguire la prova alcolimetrica ...", addirittura assolveva un conducente dal reato di cui all'articolo 186 del codice della strada. Cosa era accaduto?

Il Tribunale giudicante, valutato come nel caso in ispecie non fosse stato possibile procedere all'esame tramite etilometro (accertamento quantitativo), aveva ritenuto di ravvisare nel comportamento illecito l'ipotesi meno grave (quindi art. 186 lettera a – illecito amministrativo); il Procuratore Generale della Repubblica aveva proposto appello, contestando tale decisione e rilevando che nel caso di tasso alcolemico non riscontrato con l'etilometro la configurabilità dell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 186 "...non sarebbe soluzione necessitata ed automatica ma solo adottabile il più delle volte, lasciando il giudicante libero di ravvisare le altre più gravi ipotesi di reato lett. b) e c) laddove gli elementi di prova avessero confortato della sussistenza di tali più gravi ipotesi...".

La Corte di Cassazione ha dato ragione al Procuratore Generale, contribuendo a fornire nel contempo alcuni principi importanti in materia di accertamento della guida in stato d'ebbrezza.

Prima di tutto ha confermato che "... l'accertamento sintomatico è consentito per tutte le ipotesi di reato oggi previste dall'art. 186 del codice della strada, come, del resto, già affermato nella giurisprudenza precedente...".

Riguardo alla **possibilità dell'utilizzazione dell'accertamento sintomatico in tutti i casi della guida in stato d'ebbrezza**, il principio importante che la Corte ribadisce è: "...Si tratta, come è noto, di quell'orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione de qua, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo **non è indispensabile l'utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (etilometro), ben potendo il giudice di merito - in un sistema che non prevede l'utilizzazione di prove legali - ricavare l'esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l'esistenza dello stato indicato; anzi, in questa prospettiva, essendo consentito al giudice finanche di disattendere l'esito dell'esame alcolimetrico, purché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente...**".

A questo punto si deve osservare come il tema trattato dalla Corte abbia assunto un maggior rilievo proprio in funzione dell'inserimento di una ulteriore fascia depenalizzata; oggi non si tratta più di calibrare diversamente una sanzione (penale), ma di far transitare la sanzione penale fra quelle amministrative, **decidendo, qualora il conducente sia uno di quelli previsti dall'art. 186bis in quale delle due fasce amministrative si vada a cascare.**

La conclusione della Corte è interessante perché, a differenza della precedente giurisprudenza, che aveva optato per una sorta di automatismo che prevedeva come in mancanza di accertamento quantitativo (tramite etilometro) o sanitario (tramite esame del sangue) si dovesse sempre propendere, appunto per una adozione indiscriminata del principio del *favor rei*, per l'illecito amministrativo, stabilisce "...l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova che dovrà verificare la possibilità che la condotta accertata possa rientrare in una delle due fasce penalmente rilevanti nei sensi sopra indicati".

In pratica la Corte di Cassazione stabilisce che anche se solo **il giudice può decidere in quale fascia far ricadere l'illecito, al giudice è precluso ogni applicazione automatica del principio del favor rei.**

Sempre secondo la Corte infatti: "È stato altresì affermato (v. Sez. IV, 12 ottobre 2011, P.G. in proc. omissis, rv. 251004 ed riferimenti in essa contenuti) che le tre fasce contravvenzionali integrano fattispecie autonome di reato, non ricorrendo alcun rapporto di specialità fra le tre disposizioni: le ipotesi ivi contemplate - disposte in ordine crescente di gravità modellata sul tasso alcolemico accertato - sono, invero, caratterizzate da reciproca alternatività, quindi da in rapporto di incompatibilità.

Alla luce della ricostruzione delle modifiche normative sopra indicate, non vi è motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare lo stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti.

Le ragioni che legittimavano quell'orientamento interpretativo (principio della libera volontà, assenza di prove legali e necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata) non sono venute meno.

Se si ammette infatti l'accertamento dello stato di ebbrezza su base sintomatica, **non può affermarsi che l'unica ipotesi di reato in tal modo astrattamente ravvisabile sia quella meno grave perché ci si porrebbe in contraddizione con il principio sopra appena affermato.**

È ovvio che in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di minore gravità, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano.

Ma nulla vieta - e tale principio va ribadito - che a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superate le soglie superiori ... ".

A questo punto, se si riguarda la sentenza alla luce del fatto che con l'inserimento dell'art. 186bis ("Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose"), inserimento operato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, esistono adesso ben quattro fasce di

guida in stato d'ebbrezza, due amministrative e due penali.

Al momento quindi che controllando un conducente di quelli compresi nel titolo dell'articolo 186bis, trovato alla guida in stato d'ebbrezza, e ricordando che per questi conducenti il tasso alcolemico deve essere zero, non si abbia poi a disposizione un accertamento quantitativo o sanitario valido, il giudice nell'applicazione del principio del *favor rei*, secondo l'ultimo orientamento della Cassazione, avrà un problema in più: **nel caso di tasso alcolemico basso, decidere in quale delle due fasce amministrative questo comportamento si deve collocare.**

Il rischio è allora quello di una **disparità di trattamento fra conducenti dell'articolo 186bis e altri conducenti**; infatti siccome con un tasso basso, sotto alla soglia di 0.8 g./l., non sarà certo semplice poter comprendere, dai soli sintomi, il reale valore del tasso alcolemico, andrà a finire che i conducenti dell'articolo 186bis, che in realtà dovrebbero essere maggiormente controllati e dunque maggiormente puniti in caso di illecito, rispetto a tutti gli altri conducenti, risulteranno privilegiati.

Si pensi, per esempio, al conducente di un autobus trovato alla guida in stato d'ebbrezza, per il quale si provveda alla verifica tramite etilometro e che questa verifica, avendo comunque fornito un valore di 0.7 g./l., non fosse ritenuta valida in sede processuale.

Or bene il giudice, nel decidere utilizzando il principio del *favor rei*, sia pure senza alcun automatismo, potrebbe ritenere che l'illecito non fosse penale, ma amministrativo, facendolo ricadere (essendo un conducente dell'art. 186bis) nella fascia amministrativa più bassa prevista, **e, non potendo certo desumere il tasso alcolemico reale dai sintomi, arrivando alla conclusione che l'illecito si deve punire con la sanzione amministrativa di Euro 155.**

Lo stesso giudice però, se si trovasse di fronte al conducente di una autovettura, il cui comportamento è regolato dall'art. 186 del codice della strada, non potrebbe invece far altro che punirlo, sia pure applicando lo stesso principio del *favor rei*, **con la sanzione di Euro 500, nonché la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, non esistendo una fascia più bassa di sanzioni per questi conducenti.**

E' dunque evidente, come in mancanza di una misurazione quantitativa, **una applicazione del principio del *favor rei* che faccia transitare l'illecito commesso nella categoria degli illeciti amministrativi con riguardo al particolare tipo di conducente**, rischi di portare al **paradosso che comportamenti analoghi verrebbero puniti diversamente**, addirittura in senso contrario allo spirito della legge.

Somministrazione - circoli privati nuoco articolo 86 comma 2

www.ufficiocommercio.it

Domanda

Fermi restando gli adempimenti previsti dal DPR 235/2001 per i circoli affiliati che intendono effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, si chiede se, per effetto dell'art. 2-bis del d.l. 20/06/2012, n. 79, convertito con L. 7/8/2012, n. 131, che ha reinserito il comma 2 dell'art. 86 del TULPS, la comunicazione per la somministrazione debba essere presentata al Questore o al Sindaco, già competente a ricevere la SCIA prevista dal succitato DPR 235/2001. Più precisamente si chiede se nell'art. 19, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 616/1977, ove si parla del rilascio di licenza, siano ancora da intendersi ricompresi i circoli. Si richiede inoltre se i predetti circoli siano ancora soggetti ai criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M 564/92.

Risposta

Concordiamo con l'abbonato che la formulazione del nuovo articolo 82 comma 2 del TULPS, proprio perché riscritto poche settimane fa, poteva essere più felice.

Il nuovo comma secondo dell'art.86 precisa in modo esplicito che la comunicazione deve essere inviata al Questore.

Poiché l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 ha trasferito ai comuni "la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86", fino ad una diversa interpretazione da parte del Ministero dell'interno è lecito sostenere che questa "comunicazione", che non è una licenza nè un atto a valenza autorizzatoria (almeno questa è la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato anche se smentita dal relatore del d.lgs n. 147/20012 e dalla circolare 3456 del mise) deve essere inviata al Questore e non al comune competente per territorio. Questa convinzione può essere supportata anche dal fatto che il legislatore attuale non si è limitato a disporre perché sia obbligatoria una "comunicazione" in luogo della licenza di cui al primo comma dell'art.86 ma ha precisato che questa comunicazione deve essere fatta al "questore".

Forse tra un'interpretazione ed un'altra si tornerà a sostenere che il legislatore ha detto "questore" ma che di fatto intendeva "comune" e che questa nuova disposizione, contenuta nel comma secondo, segue le strade del comma primo e quindi rientra nel campo di applicazione dell'art.19 del D.P.R. n. 616/1977; per il momento, a parere di chi scrive, è opportuno attendere indicazioni ministeriali per operare in tal senso.

Nulla è innovato per quanto riguarda la sorvegliabilità dei circoli privati ancora soggetti al DM 56/92

Ciclomotore munito di CIT ma con nuova targa di altro ciclomotore - conducente che dichiara di aver ricevuto in regalo la targa

www.vigilaresullastrada.it

Domanda

Una persona maggiorenne conduce un ciclomotore munito di C.I.T. corrispondente al numero del telaio, mentre la targa (nuovo tipo di 6 cifre alfa numeriche) risulta intestata ad altro soggetto. Il trasgressore riferisce che la targa gli è stata regalata dal proprietario. Da controllo non risulta che veicolo e targa siano oggetto di furto, che sanzioni contestare? E' il caso di restituire la targa al legittimo proprietario o lo stesso concorre in violazione dell'art 97 c. 12 c.d.s?

Risposta

Appare evidente che da un lato il ciclomotore circola con targa non propria e ciò con fini elusivi del controllo, ma è anche vero che il ciclomotore non è dotato dei nuovi documenti (Certificato di circolazione e targa) ma solo del CIT. Non pare che invece possa trovare applicazione il comma 12 dell'articolo 97 che si riferisce a chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà o a chi non comunica la cessazione della circolazione (del ciclomotore), per cui, a meno che non si accertino queste due ipotesi nei confronti dell'intestatario della targa, la sanzione in parola non trova applicazione, nè esiste una sanzione specifica per chi non comunica la sospensione dalla circolazione del ciclomotore (1). A mio avviso deve essere sentito anche l'intestatario della targa, in quanto non è sufficiente la mera dichiarazione del conducente. Pertanto, ferma restando a carico del trasgressore l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 e 14, ultimo periodo (violazione per la quale, esperiti i necessari accertamenti successivi, può essere chiamato a rispondere in concorso anche il titolare della targa che ha consentito che la violazione fosse commessa con il suo apporto materiale, stante anche il fatto che la targa è personale e non può essere ceduta ad alcun titolo); a mio avviso, tenuto conto che il veicolo era munito dei vecchi documenti ma di una targa non propria, cioè non del contrassegno, si può applicare in concorso le sanzioni dell'articolo 97 per la mancanza del nuovo documento di circolazione, dato che l'articolo 14 della legge 120 è, a mio avviso, applicabile ai ciclomotori che ancora circolano in base all'articolo 9 del dpr 153/2006, vale a dire a quei ciclomotori che circolano ancora in ragione della norma transitoria alla quale il citato articolo 14 ha dato termine. La targa non è soggetta a sanzioni accessorie, per cui può essere restituita all'intestatario per l'uso proprio che intenderà farne.

(1) In tutti i casi in cui l'intestatario non intenda utilizzare il proprio ciclomotore, può richiederne la sospensione dalla circolazione, con la conseguenza di rendere la relativa targa disponibile per essere associata ad altro ciclomotore (ovviamente, previo rilascio di un nuovo certificato di circolazione). Oppure l'intestatario che intenda trasferire la proprietà del ciclomotore, anche con patto di riservato dominio, ovvero in caso di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto, è tenuto a presentare apposita comunicazione scritta relativa alla richiesta di sospensione. All'interessato viene rilasciato, contestualmente alla presentazione della comunicazione, un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione.

Attuazione dell'art. 11, co. 6-bis, terzo periodo, del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito dalla L. 04/04/2012, n. 35 - Corsi formazione preliminare per dimostrazione idoneità professionale - imprese trasporto merci con veicoli da 1,5 a 3,5 ton

Decreto Dirigenziale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30/7/2012 n. 207

Art. 1 - Oggetto

1. In attesa dei provvedimenti generali, relativi anche ai corsi di formazione periodica per i gestori dei trasporti di cui al presente decreto, previsti dall'articolo 8, comma 8, del decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il presente decreto detta la disciplina degli specifici corsi di formazione preliminare, previsti dall'articolo 11, comma 6-bis, terzo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, per l'esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.

2. La dimostrazione dell'idoneità professionale con i corsi di formazione disciplinati dal presente decreto riguarda:

- a) le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t con domanda di iscrizione o di estensione dell'iscrizione successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 6 aprile 2012;
- b) le imprese già in attività al 4 dicembre 2011 che hanno optato per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t;
- c) le imprese che chiedono una nuova iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.

Art. 2 - Svolgimento dei corsi

1. Il corso di formazione preliminare dura settantaquattro ore, comprese quattro ore finali di verifica dell'apprendimento, e si articola come da seguente tabella:

Elementi di diritto civile	ore 5
Elementi di diritto commerciale	ore 5
Elementi di diritto sociale	ore 5
Elementi di diritto tributario	ore 5
Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa	ore 20
Accesso al mercato	ore 10
Norme tecniche e di gestione tecnica	ore 10
Sicurezza stradale	ore 10
Verifica finale	ore 4

2. Il corso di cui al comma 1 deve svolgersi in un periodo non superiore a quattro mesi con un massimo di sei ore giornaliere e di quattro ore consecutive, per un numero massimo di venticinque partecipanti.

Art. 3 - Soggetti abilitati e procedura

1. I corsi disciplinati dal presente decreto possono essere svolti dagli Enti già autorizzati e in attività alla data del 6 aprile 2012, che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) alla data di cui sopra, siano stati autorizzati da almeno cinque anni e abbiano durante il medesimo periodo regolarmente svolto almeno quindici corsi di formazione per l'accesso all'esame di autotrasportatore di cose per conto di terzi;
- b) siano, alla data di cui sopra, di diretta emanazione di Associazioni nazionali di categoria presenti nel Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività

formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell'Associazione nazionale cui aderiscono.

2. Le disposizioni di dettaglio e procedurali per l'applicazione del presente decreto sono indicate, insieme ai requisiti e al numero dei docenti, con una o più circolari della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

3. Al termine del corso di formazione preliminare viene rilasciato, a cura dell'ente organizzatore, un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'Allegato A, previa verifica sulla regolarità amministrativa del corso stesso da parte della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

4. L'attestato di frequenza di cui al comma 3 può essere rilasciato a condizione che i corsisti non abbiano ore di assenza o, diversamente, abbiano un massimo di 14 ore di assenza, di cui almeno 7 recuperate entro trenta giorni dalla conclusione programmata del corso stesso e, in ogni caso, all'interno dei quattro mesi indicati al comma 2 dell'articolo 2, in modo che sia garantita la frequenza almeno del 90% delle lezioni di ciascuna materia.

5. Per i controlli sulla regolarità tecnica dei corsi, compresa la presenza dei corsisti, e per le sanzioni all'ente autorizzato in caso di violazione delle disposizioni che regolamentano i corsi stessi, si rinvia ai provvedimenti generali in materia di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, fermo restando che l'accertamento di una dichiarazione di presenza o di frequenza ai corsi non corrispondente al vero, oppure la constatazione di una condotta non partecipativa degli allievi, comporta la revoca all'ente stesso delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'effettuazione di qualsiasi corso iniziale o periodico riferibile all'idoneità professionale per l'esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi, nonché la revoca dell'attestato di frequenza per il corsista interessato.

Art. 4 - Disposizioni finali e transitorie

1. I corsi di formazione previsti dall'articolo 11, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, devono iniziare non oltre il 7 aprile 2013 e concludersi entro il 31 luglio 2013. La mancata iscrizione e frequenza a tali corsi da parte del soggetto incardinato quale gestore dei trasporti determina la perdita del requisito di idoneità professionale per l'impresa obbligata.

2. Gli Uffici competenti alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori devono acquisire, entro il 31 dicembre 2013, l'attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 1 che precede.

3. Per le richieste di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori presentate dal 7 aprile 2013, il requisito di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t può essere dimostrato, oltre che con un attestato di idoneità professionale conseguito per esame o per dispensa dallo stesso, esclusivamente con gli attestati di frequenza previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto.

4. Fino al 6 aprile 2013, nelle imprese che esercitano o che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t, può essere inserito come gestore dei trasporti il titolare di un attestato di frequenza relativo a un corso per l'accesso all'esame di autotrasportatore di merci iniziato entro la data del 6 aprile 2012. Tale inserimento è possibile a condizione che il citato titolare non abbia sostenuto il relativo esame di idoneità professionale, nemmeno con esito negativo, e che l'attestato di frequenza posseduto sia stato rilasciato da non oltre cinque anni al momento dell'inserimento stesso.

5. Il presente decreto viene pubblicato unicamente sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



un servizio Maggioli Editore,
azienda del Gruppo Maggioli

P.Iva 02066400405 • www.maggioli.it

